

ALLEGATO 3

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'U.O. SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA – MONZA E CITTA' METROPOLITANA MILANO, POLITICHE DI
DISTRETTO E IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE INCLUSO NEI CONFINI
AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

ALLEGATO 3.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI MONZA BRIANZA.

ATC: BRIANTEO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato, dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 500,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	20	

PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	10	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	8	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	1	4	
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	15	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2023/2024, dal 19.08.2023 al 13.09.2023 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima del sorgere del sole, sino al tramonto.

Vigono inoltre le seguenti norme specifiche:

- possono essere impiegati, ad esclusione delle mute da seguita, un massimo di 3 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone;
- possono essere impiegati, per le mute da seguita, un massimo di 4 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone.

L'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, è consentito nel periodo sopra indicato e in quello coincidente con la stagione venatoria.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 17.09.2023 al 30.09.2023 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l'appostamento temporaneo, nell'ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Tale disposizione non si attua negli istituti a iniziativa privata (AFV e AATV) e per la caccia da appostamento fisso.

È fatto obbligo a tutti i titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

È fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata all'atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l'azione di caccia.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il giorno 07.12.2023, per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre.

Dal 09.12.2023 al 31.01.2024, la caccia alla volpe è consentita con l'uso di non più di sei cani da tana (bassotti e terrier), in apposite squadre, composte ognuna da un massimo di dieci cacciatori, muniti di fucile da caccia ad anima liscia caricato con munizione spezzata, nominativamente individuati dal Comitato di gestione, i quali sono tenuti a comunicare, via PEC e almeno 24 ore prima della data di svolgimento della battuta, al comando del Corpo di Polizia provinciale, i nominativi dei cacciatori componenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi. Questi ultimi, sono consentiti esclusivamente nei giorni di mercoledì e sabato, dal sorgere del sole fino alle ore 13:00, a esclusione dei giorni destinati alla cattura o all'immissione di faunaselvatica.

Durante l'attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia, cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, nonché cartucce a palla.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

ALLEGATO 3.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATC: N. 1 DELLA PIANURA MILANESE E N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati nelle forme collettive al cinghiale, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art.33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 500,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
CONIGLIO	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	

PERNICE ROSSA	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	Non previsto	
STARNA	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	15 capi	L'ATC garantisce il costante monitoraggio del selvatico mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
LEPRE	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	1	5 capi ATC 1 Pianura Milanese 2 capi ATC 2 Collina di San Colombano	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie e il rispetto del piano di prelievo, mediante censimenti e stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato al comitato di gestione dell'ATC con tempie modalità definiti dallo stesso A.T.C. La chiusura della caccia alla lepre è anticipata al 6 novembre 2023, qualora entro il 31 ottobre 2023, non sia stato realizzato almeno il 60% del piano di prelievo. La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione. La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo approvato.
FAGIANO	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	20 capi	L'ATC garantisce il costante monitoraggio del selvatico e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
VOLPE	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	Non previsto	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

2.1. Di età superiore a 15 mesi

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2023/2024 da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, con un massimo di 6 cani dal 19.08.2023 al 13.09.2023 esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti l'apertura, è consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16 del 4 agosto 2003 e s.m.i.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 17.09.2023 al 30.09.2023 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l'appostamento temporaneo, negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Tale disposizione non si attua negli istituti a iniziativa privata (AFV e AATV) e per la caccia da appostamento fisso.

Per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito fino al 30.11.2023. Dopo tale data, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la sola caccia alla volpe, purché svolta da squadre organizzate dagli ATC. Tali squadre devono essere composte da un massimo di 20 persone con un massimo di 6 cani, munite di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia.

Non si possono effettuare battute di caccia alla volpe nelle giornate in cui si effettuano le immissioni della lepre.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione al cinghiale

E' vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) o la sigla relativa alla specie migratoria prelevata.

Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00), nonché la detenzione e l'uso di munizione a palla unica fatta eccezione per la caccia di selezione al cinghiale.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal decreto n. 9133 del 05.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CACCIA NELLE ZPS

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.